

Allegato n° 1
alla delibera n° 10
del 06-03-2014

Regolamento provinciale per i lavori, le forniture e i servizi in economia

| Testo attuale | Testo modificato ed integrato |
|---|--|
| <p>Art. 13, comma 1</p> <p>Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 D.lgs 163/06 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.</p> | <p>Art. 13, comma 1</p> <p>Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 D.lgs 163/06 richiede almeno tre preventivi per affidamenti fino a 10.000 euro e cinque preventivi per affidamenti di importo superiore, ad operatori del settore in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.</p> |
| <p>Art. 13, comma 4</p> <p>Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 9;c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 9;d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00. | <p>Art. 13, comma 4</p> <p>Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) qualora vi sia motivata specialità del bene o del servizio, in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, diritti di esclusiva, tale da rendere manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 9;c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 9." |
| | <p>Art. 16-bis – Individuazione del contraente nell'ambito di elenchi di operatori economici istituiti dall'Ente</p> <p>1. L'Amministrazione istituisce elenchi di operatori economici, unici per tutto l'Ente, cui</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>sono iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti previsti di idoneità morale, tecnico- professionali ed economico-finanziari. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. I requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento degli elenchi sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La selezione del contraente è effettuata attingendo dagli elenchi, mediante richiesta di preventivi a gruppi di tre o cinque operatori, in relazione all'importo dell'affidamento, secondo le previsioni dell'art.13, comma 1. 3. La rotazione è assicurata da tutti gli uffici mediante scorrimento dell'elenco. Effettuato un affidamento, la selezione del contraente per un nuovo affidamento deve avvenire mediante richiesta di preventivi a gruppi di operatori che seguono nell'elenco quelli in precedenza interpellati. 4. Sono disposte idonee modalità operative per assicurare il rispetto della rotazione, mediante scorrimento degli elenchi da parte di tutti gli uffici dell'Ente." |
| <p>Art. 22, comma 2</p> <p>Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile unico del procedimento di cui all'art. 11 del presente regolamento.</p> | <p>Art. 22, comma 2</p> <p>Abrogato</p> |
| <p>Art. 22, comma 3</p> <p>I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a Euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente dallo stesso RUP:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze | <p>Art. 22, comma 3</p> <p>I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati, previo invito ad almeno tre o cinque soggetti idonei, in relazione all'importo previsto dall'articolo 13, comma 1, attingendo dall'elenco istituito ai sensi dell'art. 16-bis, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La stessa regola si applica per i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo inferiore a 20.000 euro."</p> |

pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile del procedimento ex art. 10 D.lgs 163/06 ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per la Provincia desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne alla Provincia o ad altre risorse messe a disposizione dalla Provincia;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

Art. 22, comma 4

Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 D.lgs 163/06 può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel

Art. 22, comma 4

Abrogato

| | |
|---|---|
| <p>rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.</p> | |
| <p>Art. 22, comma 5</p> <p>Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore euro 100.000,00 b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza. c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno della Provincia, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili. | <p>Art. 22, comma 5</p> <p>Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 3 qualora un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno della Provincia, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.</p> |
| <p>Art. 22, comma 6</p> <p>Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.</p> | <p>Art. 22, comma 6</p> <p>Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al comma 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.</p> |